

# Legge 107 comma 124

124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo **e' obbligatoria, permanente e strutturale**. Le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorit  nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

# Nota MIUR n. 2915 del 15.09.2016

- Le azioni formative per gli insegnanti di ogni istituto sono inserite nel Piano Triennale dell'Offerta formativa, in coerenza con le scelte del Collegio Docenti che lo elabora sulla base degli indirizzi del dirigente scolastico. **L'obbligatorietà non si traduce automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno**, ma in un insieme di attività formative che costituiscono il piano stesso. Percorsi rivolti a tutti i docenti della stessa scuola, a dipartimenti disciplinari, a gruppi di docenti di scuole in rete, a docenti che partecipano a ricerche innovative con università o enti, **singoli docenti che seguono attività per aspetti specifici della propria disciplina. Ciò che va considerato obbligatorio è ciò che nel Piano stesso viene indicato.**
- Al fine di qualificare e riconoscere l'impegno del docente nelle iniziative di formazione, nel prossimo triennio in via sperimentale, le scuole articoleranno le attività proposte in Unità Formative. Si anticipa che ogni Unità Formativa dovrà indicare la struttura di massima di ogni percorso formativo (ore in presenza, ricerca in classe, lavoro collaborativo o in rete, studio, documentazione, ecc.), nonché le conoscenze, le abilità e le competenze, riconoscibili e identificabili quali aspetti della professionalità docente e quale risultato atteso del processo formativo.

**Le scuole riconoscono come Unità Formative la partecipazione ad attività formative promosse direttamente dalla scuola, dalle reti, dall'Amministrazione, e quelle liberamente scelte dai docenti, purché coerenti con il Piano di formazione della scuola.** L'attestazione è rilasciata dai soggetti che promuovono ed erogano la formazione, ivi comprese le strutture formative accreditate dal MIUR, secondo quanto previsto dalla Direttiva 176/2016.

# CCNL ART.64 - FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE

- 5. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche.
- 6. Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio, un'articolazione flessibile dell'orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 5.

# Nota MIUR 25134 del 01.06.2017

si ricorda che le azioni formative per gli insegnanti di ogni istituto sono inserite nel Piano formativo d'istituto che è parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta formativa, in coerenza con le scelte del Collegio Docenti che lo elabora sulla base degli indirizzi del dirigente scolastico. **L'obbligatorietà, come già chiarito nella sopra citata nota n.9684 della DGPER, non si traduce automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano.** Quindi le istituzioni scolastiche possono, in coerenza con le scelte del Collegio dei docenti, modulare e quantificare l'impegno in relazione alla tipologia delle attività previste. Pertanto, fermo restando quanto previsto dalla direttiva n.170/2016 per garantire una progettazione delle iniziative formative di maggiore qualità, nella piattaforma S.O.F.I.A., potranno essere inserite attività formative anche di durata diversa purché in linea con quanto previsto dal piano di formazione docenti 2016/2019.

# Orizzonte scuola 3 ott 2019

- CCNL 2016/18
- Il nuovo contratto non ha introdotto alcuna novità in merito alle ore da svolgere e all'obbligatorietà della formazione, per cui le ore che i docenti dedicano alla formazione rientrano nelle ore funzionali all'insegnamento (attività collegiali, di programmazione, verifica e informazione alla famiglia).
- COLLEGIO DOCENTI
- Spetta al Collegio docenti promuovere iniziative di aggiornamento e definire il Piano di formazione. Il Collegio delibera contenuti, modalità, procedure di svolgimento e criteri di partecipazione alla formazione, pertanto spetta allo stesso definire le Unità Formative, così come declinate nella nota Miur del 15 settembre 2016.

# Formazione sulla sicurezza. Sentenza Terni 84/2019 del 20 febbraio 2019

Nella scuola è diffusa la pratica da parte dei dirigenti scolastici di organizzare tali corsi fuori dall'orario di lavoro, in violazione della normativa vigente, dell'art 37 comma 12 D.lgs 81/08: ***“La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori” e di pretendere la presenza dei docenti senza effettuare il dovuto pagamento delle ore del corso.***

Il personale ATA ha diritto a fruire di ore compensative dopo aver frequentato i corsi di formazione sulla sicurezza. Inoltre la sentenza afferma che **tali ore non possono rientrare nella** formazione prevista nelle attività funzionali all'insegnamento prevista **dall'art 29 del CCNL**, che deve riguardare la specificità della professione docente e non la sicurezza.